



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

PROT. 203/I

Oggetto : Pagamento telematico del contributo unificato e degli altri diritti

L'obbligo di pagamento telematico del contributo unificato e del diritto alle anticipazioni forfettarie ex art. 30 testo unico spese di giustizia era stato originariamente previsto dall'art. 83 del D.L. n. 18- 2020. Tale articolo stante la situazione emergenziale, aveva previsto l'obbligatorietà con termine fino al 30 giugno 2020. Il termine de quo non era stato in un primo tempo modificato dalla legge di conversione del decreto in parola e quindi trascorso il 30 giugno 2020, il pagamento degli oneri relativi all'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili poteva essere perfezionato anche tramite le classiche marche da bollo cartacee. Successivamente, l'art. 221 , 3 ° comma del D.L. 34-2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prorogato al 31 dicembre 2020 per effetto dell'art. 1 comma 3 lettera a) del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha previsto che il pagamento del contributo unificato e l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del testo unico delle spese di giustizia avvenga esclusivamente con modalità telematica come si evince dal testo della norma che viene riportata :

*Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati **esclusivamente** con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.*

Lo stato di emergenza anche con riferimento al settore giustizia è stato prorogato dall'art. 1, comma 1 del d.l. n. 2 /2021 al 30.04.2021 come si rileva dalla norma allegata

"All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»".

Successivamente con decreto legge n. 44-2021 del 01.04.2021 lo stato emergenziale è stato ulteriormente prorogato al 31.07.2021 come si evince dall'art. 6 della stessa disposizione normativa.

Tuttavia, a fronte delle sopra richiamate disposizioni normative, più di un Avvocato persevera nel depositare il contributo unificato a mezzo marca da bollo, anche scansionata ed inserita nel PCT, nonostante l'art. 221 ,3 comma del decreto legge 34-2020, con le modifiche e le integrazioni successivamente apportate non lascia alcuno spazio a forme diverse dal pagamento telematico con l'uso dell'avverbio "esclusivamente".

In attuazione di quanto sopra detto e al fine di limitare quanto più possibile l'accesso in presenza dell'utenza , si raccomanda quanto segue :

- Il contributo unificato e il relativo diritto per le anticipazioni forfettarie ex art. 30 del testo unico delle spese di giustizia sia corrisposto esclusivamente con modalità telematiche;
- Il diritto per il rilascio delle copie, certificati, ecc. devono essere sempre assolti in modalità telematica ;
- L'istanza con allegata la ricevuta di pagamento PagoPa deve essere depositata sul fascicolo telematico e qualora trattasi di istanza non collegata ad un fascicolo telematico, deve pervenire via Pec o via posta elettronica ordinaria ;
- Il pagamento telematico va annullato all'interno del SICID o qualora ciò non sia possibile previa stampa della ricevuta allegata all'istanza;
- I certificati vanno firmati digitalmente ed inoltrati telematicamente all'istante.

A decorrere dalla comunicazione della presente disposizione non saranno più accettati pagamenti di contributo unificato, diritto forfettizzato per notifiche d'ufficio (art. 30 testo unico spese di giustizia), diritti di cancelleria per rilascio di copie e certificati che non siano corrisposti esclusivamente con modalità telematiche.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli e si inserisca sul sito internet del Tribunale di Vercelli.

Vercelli, 22.04.2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR.SSA MICHELA TAMAGNONE

